


12/23

11-5-99
Netona



IN NOME DI SUA MAESTA

U M B E R T O I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

363

N° del Registro *13*

N° del Passaporto *3564*

CONNOTATI

Età anni *37*

Statura metri *1.65*

Capelli *castani*

Sopracciglia *scarse*

Occhi *verdi*

Naso *regolare*

Bocca *regolare*

Mento *regolare*

Barba *nessuna*

Segui particolari

Condizione

buona

Nato a

Netona

Domicilio

Netona

Firma del latore

Carlo Francesco d'Armi

Francesco illett

*Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare*

*Viriani Francesco
nato a Netona il 17 aprile 1862
alla presenza del capitano di marina di Genova
di anni 33, di statura regolare di metri 1.65.*

*Il presente Passaporto rilasciato a Netona
il 17 aprile milleottocento novantasei
dietro il libretto di viaggio di Netona
è valido per un anno.*



Per delegazione
del Ministro per gli affari esteri
F. Il Questore



RIO DE JANEIRO

AVVERTENZE

a) Gli italiani soggetti alla leva sono avvertiti, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria, verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie sono avvertiti di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere, a loro insaputa, la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato in Francia;

2° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuti gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire sono avvertiti delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistano beni immobili sul

territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascono figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età in cui, a termine della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che le leggi d'immigrazione federali vietano lo sbarco:

1° Ai mentecatti, idioti, od affetti da mali ributtanti o contagiosi;

2° Ai delinquenti;

3° Agli indigenti, ed, in generale, a coloro che possono cadere a carico dello Stato o della carità pubblica;

4° A coloro che si recano a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Il divieto di cui tratta il § 4° non concerne gli artisti e chi esercita una professione liberale, nè i domestici che accompagnano i propri padroni.

Queste disposizioni vincolano anche l'immigrante già ammesso, quando si scopra, durante il primo anno di residenza, che appartiene ad una di dette categorie.

In Ellis Island, punto di sbarco degli emigrati, è stabilito un ufficio governativo italiano, incaricato di ricevere i loro reclami, e di fornire gratuitamente agli emigranti stessi le informazioni di cui potessero abbisognare per ricupero di bagagli, viaggi oltre Nuova York, riscossione di effetti cambiari, condizioni di lavoro, ecc., ecc.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.